



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **REGGIO NELL'EMILIA**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

- \_\_\_\_\_ **Presidente e Relatore**
- \_\_\_\_\_ **Giudice**
- \_\_\_\_\_ **Giudice**
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 41/2017  
depositato il 18/01/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20141T014534000 REGISTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA  
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 41/2017

UDIENZA DEL

13/06/2017 ore 09:30

N°

189/2017

PRONUNCIATA IL:

13/6/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

10/7/2017  
Il Segretario

*Alba Lyze*

Svolgimento del processo

1-La sig.ra \_\_\_\_\_ ricorrono  
, nei confronti dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia,  
avverso avviso di rettifica e liquidazione , emesso ai fini dell' imposta di registro,  
relative sanzioni ed interessi ; valore della causa , ai fini della nota spese, €  
51.274,00#; l' Agenzia , nell' atto impugnato, premesso che : \*le Ricorrenti, con  
scrittura privata autenticata del 11/12/2014, hanno ceduto alla  
\_\_\_\_\_ L. tutte le quote della I \_\_\_\_\_ per un  
controvalore dichiarato di € 175.000,00 , \*\*dalle informazioni presenti all' interno  
del sistema informativo della \_\_\_\_\_ risulta iscritto, in data  
\_\_\_\_\_, il progetto di fusione mediante incorporazione della  
\_\_\_\_\_ nella \_\_\_\_\_ assume che , ex art. 20  
d.P.R.131/86, la cessione della totalità delle quote debba essere riqualficata  
come cessione del sottostante complesso aziendale , con l' assoggettamento al  
relativo regime impositivo, di cui all' art.9 tariffa, parte prima, allegata al  
suddetto d.P.R., *“Tuttavia, poiché il patrimonio della società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ è , essenzialmente, costituito dai beni immobili di seguito  
dettagliatamente elencati, trova applicazione la disciplina propria dei  
trasferimenti immobiliari dettata dall' art.1 della suddetta Tariffa”*; sulla base di  
tutte queste considerazioni e quantificando , come valore degli immobili  
“trasferiti”, quello desumibile dal bilancio della società al 31/12/2014 , l' Agenzia:  
*“procede alla riqualficazione dell' atto in esame da cessione di quote sociali a  
cessione di azienda e , contestualmente, ai sensi degli articoli 51-comma 3 e  
52, del Testo Unico n°131/86, basandosi sulle risultanze del bilancio d' esercizio  
chiuso alla data del 31/12/2014, si rettifica il valore degli immobili facenti parte  
del patrimonio dell' azienda ceduta, elevandolo da quello dichiarato di  
€175.000,00 a quello accertato di € 284.857,00”*; le Ricorrenti impugnano l' atto  
sul presupposto della sua illegittimità , posto che lo stesso sarebbe viziato  
per: \*violazione della L.n°212/2000 , c.d. Statuto del Contribuente, degli artt.24



e 97 della Costituzione, degli artt.41,47e 48 Carta fondamentale dei diritti U.E., per non aver Loro consentito la possibilità di svolgere un vero contraddittorio endoprocedimentale; \*\*violazione dell'art.20 d.P.R.n°131/86 posto che l'Agenzia vi riconnette un potere riqualificatorio ,che prescinde dalla volontà contrattuale delle parti, e che lo stesso non ha ; \*\*\*errata ed infondata riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro ,essendo la fusione per incorporazione avvenuta dopo un anno e mezzo dalla sottoscrizione dell'atto di cessione della totalità delle quote; chiede ,infine, in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni che richiamano le motivazioni dell'atto impugnato e ,da ultimo ed in particolare, l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione del tutto favorevole alla "sua lettura" dell'art.20 cit., che legittimerebbe la riqualificazione dell'atto di cessione ,così come effettuata; chiede, infine ,il rigetto del ricorso con condanna delle spese ;all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

#### Motivi della decisione

2-II ricorso merita accoglimento secondo la doglianza subordinata cui si accede per il principio della ragione più liquida.

3-Va premesso che la materia del contendere deve circoscriversi alla: "riqualificazione dell'atto in esame da cessione di quote sociali a cessione di azienda", non essendo stata dedotta in giudizio dall'Agenzia la successiva fusione per incorporazione, quale elemento fondante dell'ipotizzata riqualificazione e ,dunque, del presupposto d'imposta.

4-L'art .20 cit. dispone che "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; il previgente art .19 del d.P.R. 634/72, a sua volta, disponeva che: "Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente."; il previgente art .8

del R.D.3269/23 ,ancora, disponeva che:” *Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente” ;la letteralità della norma richiamata dall’Agenzia, così come del suo precedente art.19, che ha costituito la vera svolta normativa rispetto ai precedenti , evidenzia come gli atti presentati per la registrazione scontino l'imposta sulla base dei loro effetti giuridici al di là di come le parti abbiano denominato il negozio giuridico incorporato; importante ,per delimitare la portata delle due disposizioni richiamate, il confronto con il previgente art .8 che faceva un generico riferimento agli effetti dell’atto senza riportare l’aggettivo “giuridici” come, invece, riportano i successivi artt.20 e 19; il motivo della differenza è ,notoriamente, dovuto ,come ci ricordano la dottrina ed i lavori parlamentari ,alla volontà del Legislatore di porre fine al dibattito , dottrinario e giurisprudenziale , in ordine a quali tipi di effetti ,se giuridici od economici , concretizzassero il presupposto d'imposta; insomma l’introduzione dell’aggettivo “giuridici” nell’art. 19 , poi ripreso nell’art 20,è la conferma di quale sia la volontà del Legislatore che ,per altro ,appare chiaramente anche da una lettura “atomistica” dell’art 20; questo Giudice è ben conscio del difforme, prevalente indirizzo interpretativo, che avalla una lettura del presupposto d'imposta nel senso degli effetti economici e ,non giuridici, dell’atto presentato per la registrazione,(da ultimo cfr. sent. n° 2017/8793) , ma ritiene che lo stesso non possa essere seguito perché in contrasto con la lettera e con la storia della norma e perché, in buona sostanza, finisce per modificare il presupposto d'imposta legislativamente definito ; se ora si applica il suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato ,posto che lo stesso perviene ad individuare il presupposto d'imposta negli effetti (invero necessitati) economici dell'atto ,cessione d'azienda immobiliare, (..o degli immobili?) e non negli effetti giuridici dell'atto , cessione di quote di*



C.T.P.RE.R.G.R. N' Pres.


società; i conclusione il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato; le spese di giudizio stante il dibattito giurisprudenziale in atto vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia lì

Il Presidente est.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.